

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 30/2023

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 14 dicembre 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato TESTERING s.r.l.s. in persona del legale rappresentante Giorgio Barsanti (lic. Di organizzatore n. 474487);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 32 dell'8.8.2023, avviato a seguito di segnalazione pervenuta dal Fiduciario Regionale Toscana Luca Rustici, ha deferito la TESTERING s.r.l.s. per violazione degli articoli 7 e 8 del RNS, contestandogli l'inosservanza delle previsioni di cui all'art. 16 NG Rally "meglio descritte nella relazione del Fiduciario Provinciale Massimiliano Bosi sopra richiamata da intendersi qui integralmente riportata e trascritta", che sarebbero state consumate in occasione di un test organizzato dalla incolpata per il giorno 21.7.2023 a Villa Basilicata (LU).

All'udienza del 14 dicembre 2023, sono comparsi, collegati telematicamente, per la Procura Federale il Procuratore Angelo De Crescenzo e il Sostituto Avv. Marfisa Luciani; nonché, il signor Piergiorgio Barsanti, legale rappresentante della incolpata TESTERING s.r.l.s.

Il Presidente del Tribunale, in via preliminare, ha prospettato la possibile nullità dell'atto di deferimento per genericità della descrizione dei fatti che si assumono accaduti, e ha invitato le parti a dedurre oralmente sul punto.

La Procura ha dichiarato di ritenere tale eventuale vizio sanato dalla presentazione di memoria difensiva della società incolpata in base ai principi del c.p.c. a cui il RGS richiama.

Il deferito si è rimesso al Tribunale.

Il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla questione preliminare.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva la nullità del deferimento in ragione della formulazione della imputazione in maniera generica e indeterminata.

L'art. 44 comma 4 RGS prevede che “(...). Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite ed è formulata la richiesta di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare”.

La norma, ricalca quanto previsto all'art. 417 del c.p.p. secondo il quale “La richiesta di rinvio a giudizio contiene: “(...) b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”.

Nonché, all'art. 429 c.p.p. in cui è affermato che il decreto che dispone il giudizio contiene “(...) c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”.

E ancora, all'art. 552 c.p.p.: “Il decreto di citazione a giudizio contiene: (...) c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”.

L'enunciazione chiara e precisa del fatto costituisce quindi un principio essenziale della procedura penale e dell'ordinamento in generale, richiamato espressamente nel succitato art. 44 del CGS, evidentemente previsto a tutela e garanzia dell'imputato/deferito.

E' evidente, infatti, che nessuno è posto pienamente in grado di difendersi quando il fatto che gli viene addebitato è oscuro, indeterminato, non verificabile proprio per effetto della genericità della sua descrizione.

Ma è anche imprescindibile a garanzia della corretta decisione del Tribunale, il quale deve essere chiamato a decidere su una fattispecie concreta sufficientemente delineata e



circoscritta che renda possibile l'esercizio della funzione giurisdizionale di individuazione e applicazione della norma alla fattispecie concreta.

Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie, l'atto di deferimento, null'altro contiene se non il generico riferimento a non meglio precisate irregolarità che avrebbero dato luogo alla violazione dell'art. 16 NG Rally.

E' solo indicato il richiamo a una relazione del Fiduciario Provinciale Massimiliano Bosi.

Sul punto, però, ritiene il Collegio che al fine dell'osservanza del sopra indicato requisito della enunciazione, nell'atto di deferimento, dei "fatti che si assumono accaduti", non sia ammissibile la possibilità del rinvio "per relationem" ad atti del fascicolo di indagine.

Infine, non può essere accolta la tesi della Procura secondo la quale la "costituzione" della TESTERING srls con memoria difensiva abbia sanato la nullità in argomento, in applicazione dei principi del processo civile cui rimanda l'art. 64 comma 2 del CGS.

E ciò per le ragioni di seguito spiegate:

- l'art. 64 comma 2 stabilisce che "per quanto non previsto nel presente Regolamento, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile", ma precisa anche che ciò avvenga "nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti";
- l'atto di deferimento della Procura è assimilabile alla richiesta di rinvio a giudizio disciplinato dal c.p.p. e non alla citazione in giudizio del processo civile, la cui nullità sarebbe sanabile con la costituzione della controparte;
- in ogni caso la costituzione della controparte nel processo civile sana i vizi della vocatio in ius, ma l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda - fattispecie a cui è riconducibile quella che ci occupa – anche nel rito civile (sia ordinario che del lavoro) rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed è rilevabile anche d'ufficio nonostante l'avvenuta costituzione del convenuto (cfr. Tribunale Pavia sez. III, 16/12/2022, n.1587);
- a tutto concedere – ma in ogni caso ciò sarebbe comunque irrilevante per le ragioni sopra spiegate – nel caso di specie non c'è stata alcuna costituzione formale di un



avvocato iscritto all'Albo con relativa memoria difensiva, ma solo il deposito di una nota a firma del legale rappresentante della società incolpata.

Per tutto quanto esposto, quindi, il Collegio non può che rilevare la nullità dell'atto di deferimento e disporre la restituzione degli atti alla Procura, la quale in ogni caso dovrà valutare preliminarmente l'eventuale scadenza del termine perentorio di 30 giorni di cui all'art. 44 comma 4 del RGS per l'esercizio dell'azione disciplinare.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara nullo l'atto di deferimento del licenziato TESTERING s.r.l.s. in persona del legale rappresentante Giorgio Barsanti.

Dispone la restituzione degli atti alla Procura federale.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 14 dicembre 2023.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)